

circolare n. **13** - fiscale
del **04.04.2023**

Sommario

1. decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 (decreto bollette): dai nuovi aiuti per imprese e famiglie alla modifica dei termini per la "tregua fiscale"

- 1 -

Premessa

Il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 (decreto bollette) è in vigore dal 31 marzo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, sono confermate per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, nonché l'aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali.

Le aliquote alla base del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta assicurato alle aziende per l'acquisto di energia elettrica e gas sono del 20% per energivori, gasivori e non gasivori.

Sono presenti, inoltre, molte novità sulle definizioni agevolate.

Bonus sociale elettrico e gas

Visto il perpetuarsi del costo elevato dell'energia elettrica e del gas sono confermate per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, mentre la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel limite di 400 milioni di euro.

Successivamente, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico sarà rideterminata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro, indicatore valido per il 2023, nel limite di 5milioni di euro.

Riduzione dell'IVA per le somministrazioni di gas

La nuova norma conferma anche per il secondo trimestre dell'anno 2023 l'aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Per i clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh.

La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.

Sarà un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a definire i criteri per l'assegnazione del contributo. Sulla base delle indicazioni

di cui al predetto decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche.

Credito d'imposta per le imprese

Per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023 è riconosciuto, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023.

In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica viste in precedenza e che abbiano subito un incremento del costo, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% è riconosciuto anche per le imprese a forte consumo di gas che abbiano consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti d'imposta riconosciuti:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.

Novità per gli adempimenti fiscali

Il decreto Bollette rivede molte delle sanatorie contenute nella legge di Bilancio 2023, facendo slittare in avanti i versamenti di alcune di esse, e prevedendone di nuove.

In particolare, le scadenze fissate al 31 marzo 2023 slittano al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale e al 31 ottobre 2023 per le irregolarità formali.

Il 30 settembre è anche il nuovo termine per aderire alla sanatoria delle liti tributarie pendenti.

Inoltre, è possibile definire anche gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati al 1° gennaio 2023 divenuti definitivi tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023.

Per chi si avvale della "tregua fiscale", la causa di non punibilità penale, in caso di omessi versamenti, si applica anche a processo di primo grado concluso, a condizione che la definizione avvenga prima della sentenza di appello.

L'articolo 23 del decreto prevede infatti la non punibilità per i reati di omesso versamento ritenute, iva, indebite compensazioni di crediti non spettanti, quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute integralmente versate secondo le modalità previste dagli istituti della tregua fiscale, purchè le relative procedure vengano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Cordiali saluti.

Gianluca Broglia